

N. R.G. 533/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

| | |
|--------------------------|----------------------|
| dott. Giuseppe Magnoli | Presidente |
| dott.ssa Maria Tulumello | Consigliere |
| dott. Marco Benatti | Consigliere Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 533/2021 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 23/11/2022**, promossa

da

████████████████████ S.R.L. (C.F. ██████████) con
 il patrocinio dell'avv. ██████████ elettivamente domiciliato
 in VIALE ██████████ 47863 Novafeltria presso il
 difensore avv. ██████████

APPELLANTE

contro

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 533/2021

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Concessione di vendita



ii. la responsabilità dell'appellata:

a) per l'inadempimento all'obbligazione contrattuale di concordare l'aumento dei prezzi dei prodotti oggetto del contratto di concessione di vendita;

b) per la violazione degli obblighi generali di correttezza e di buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1375 C.c.;

c) per l'atto illecito anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2598, n° 3, C.c.;

iii. il conseguente diritto dell'appellante al risarcimento del complessivo danno arrecatole dall'appellata coi propri inadempimenti e le proprie illecite condotte; in riforma della sentenza impugnata, condanni l'appellata a versare all'appellante:

1. 97.296,50 euro quale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del contratto di concessione di vendita, 8.628,05 euro quale risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede oggettiva, 35.865,08 euro quale risarcimento del danno conseguente all'illecito anticoncorrenziale, e quindi totali 141.789,63 euro

– importo che si indica anche agli effetti dell'art. 14, c. 2, d.P.R. n° 115/2002–, o il diverso importo che la Corte d'appello dovesse ritenere provato o di giustizia, oltre gli interessi legali fino al saldo;



2. a restituirle quanto le ha versato per il compenso liquidato dal Tribunale, oltre accessori e oneri di legge e all'imposta per la registrazione dell'impugnata sentenza, inclusi i contributi unificati versati per ciascuna delle due cause di primo grado poi riunite nella misura di 1.214,00 euro per ognuna, ovvero, in subordine, con compensazione delle spese per il primo grado di giudizio.

Rifusi comunque il compenso del sottoscritto avvocato, le spese di lite, anche le generali secondo tariffa e gli accessori di legge per questo grado d'appello, inclusi i 1.138,50 euro versati per il contributo unificato dovuto nella misura prescritta dall'art. 13, commi 1, lett. e), e 1-bis, d.P.R. cit..

Dell'appellata

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione,

In via preliminare: dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dalla [REDACTED] S.r.l. per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione promossa dalla stessa.

In via principale: rigettarsi l'appello proposto dalla [REDACTED] S.r.l. in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata.



In ogni caso: Spese ed onorari di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, Iva e Cpa per legge.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ spa di Pedrengo (BG), produttrice di esplosivi e accessori, concluse nel 2011 con ██████████ ██████████ srl di Novafeltria (RN) un accordo di “rivendita” dei propri prodotti (doc. 1) e un contratto di locazione (doc. 2) di magazzini di proprietà di quest’ultima, sempre in Novafeltria, cui seguiva un contratto 10/7/2012 (doc. 3) denominato di “*deposito e prestazione di servizi*” con cui ██████████ si impegnava, dietro compenso (art. 7), a svolgere servizi di logistica in relazione alle merci collocate da ██████████ spa nei predetti magazzini. Il contratto di “*rivendita*” fu risolto con effetto dal luglio 2016 e quello di logistica dal luglio 2017 (docc. 4 e 5).

Nel 2018 ██████████ spa chiese e ottenne due decreti ingiuntivi:

- n. 3712 di € 90.309,80;
- n. 4916 di € 19.174,00;

nei confronti di ██████████ ██████████ ██████████ srl in relazione a residui crediti per la vendita di esplosivi e accessori.

Notificati i provvedimenti monitori a ██████████ srl, quest’ultima, con separati atti di citazione, propose opposizione ex art. 645 cpc, non contestando i



crediti oggetto d'ingiunzione, salvo con riferimento al fatto che per parte di essi riteneva non ancora scaduto il termine per il pagamento.

A principale fondamento delle opposizioni, [REDACTED] srl formulò invece eccezione/domanda riconvenzionale per:

- propri crediti per canoni insoluti in relazione al contratto di locazione;
- risarcimento del danno per:

a) aumento unilaterale di prezzi;

b) il rifiuto della [REDACTED] spa, in un'occasione, di fornire esplosivo da mina a base di tritolo nonostante lo stesso fosse disponibile tanto da essere venduto a terzi;

c) condotte di concorrenza sleale, avendo la [REDACTED] ridotto i prezzi allo scopo di sottrarre clientela all'opponente;

ravvisando in tali condotte la violazione delle clausole dell'accordo di "*rivendita*" doc. 1 e comunque la contrarietà alle regole della correttezza commerciale.

[REDACTED] spa, costituendosi in entrambi i giudizi, contestò le domande riconvenzionali attoree e chiese la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

I giudizi vennero riuniti e, previa istruttoria testimoniale, con sentenza n. 620/2021 del 08/04/2021 il tribunale di Bergamo, in composizione



monocratica, ha confermato il credito ingiunto, revocando i decreti per i pagamenti nel frattempo intervenuti e per il fatto che una parte del credito non era scaduto alla data della loro emissione. Ha respinto, invece, le domande riconvenzionali di [REDACTED] srl che è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di lite.

Secondo il primo giudice:

- la scadenza del termine di alcune fatture, invero avvenuta solo nel corso del giudizio, non ha comunque inciso sull'incontestata sussistenza del credito ingiunto;
- l'ingiungente non è censurabile per il presunto frazionamento del credito, trattandosi di crediti maturati in tempi diversi;
- i canoni di locazione non erano dovuti, tanto che [REDACTED] srl non li aveva fatturati tenuto conto che il contratto di "*deposito e prestazione di servizi*" (doc. 3), stipulato in sostituzione di uno precedente, prevedeva il deposito dei prodotti esplosivi della [REDACTED] spa e la loro movimentazione e stoccaggio a cura della locatrice [REDACTED] essendo i locali in piena disponibilità della [REDACTED] srl medesima, che aveva dovuto modificare il titolo contrattuale per conservare la licenza di Pubblica Sicurezza per la gestione degli esplosivi, ritenendo che il comportamento tacito concludente delle parti possa essere idoneo a modificare un contratto



scritto per il quale non sia prevista la forma scritta per la sua validità;

- l'aumento unilaterale dei prezzi fu giustificato dalla venditrice nella corrispondenza intercorsa che non è stata contestata dall'opponente evidenziandosi l'indisponibilità di quest'ultima a un incontro per discutere dei nuovi prezzi, non essendo comunque provato e configurabile un risarcimento in tal senso;

- il danno per mancata fornitura d'esplosivo da mina non era configurabile, atteso che il contratto non obbligava la fornitrice ad adempiere a tutti gli ordini di [REDACTED] srl e le forniture d'analogo materiale intervenute nel frattempo a favore di terzi (odcc. 11 e 12) non erano a favore di clienti di [REDACTED] spa bensì di [REDACTED] [REDACTED] figlio del legale rappresentante dell'opponente, con il che veniva a mancare la causalità diretta tra il presunto danno e la mancata fornitura;

- il danno per abuso di posizione dominante non ricorreva in base agli insegnamenti di Cass. 1184/2020, non emergendo dai documenti in atti e dalle prove dedotte dall'opponente situazioni di eccessivo squilibrio e abusività previsti dall'art. 9 l. 192/98 e non apparendo sufficiente a integrare tale fattispecie una mera disparità economica tra le imprese;

- il danno per concorrenza sleale, che conseguirebbe alla vendita a prezzi ribassati a una cliente [REDACTED] srl ([REDACTED] snc) e alla sua conseguente perdita,



non era configurabile atteso che era avvenuto dopo la disdetta del contratto di vendita (luglio 2016), non avendo l'opponente lamentato l'illegittimità del recesso o l'inadeguatezza del preavviso ed essendo di per sé la vendita a prezzi ribassati una pratica lecita che non viola l'art. 2598/3 cc, tenuto conto che non vi erano più accordi che continuassero a vincolare le parti.

Con atto di citazione notificato il 7/5/2021 [REDACTED] srl ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano accolte le domande proposte in primo grado e condannata [REDACTED] spa al risarcimento per € 141.789,63 oltre alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di spese legali e di registrazione della sentenza impugnata.

Si è costituita [REDACTED] spa eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e 348bis cpc e di cui ha comunque chiesto la reiezione nel merito.

Con ordinanza 22/9/2021 la Corte ha respinto l'eccezione ex art. 348bis rinviando al merito la valutazione di quella ex art. 342 cpc.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 23/11/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto respinta l'eccezione ex art. 342 cpc formulata nella comparsa di risposta, atteso che l'appello, al di là di duplicazioni e ripetizioni, identifica con sufficiente specificità i punti della decisione di cui è chiesta riforma e le motivazioni che sorreggono le censure proposte.

Deve inoltre convenirsi con l'appellata sul fatto che l'appello non investe né il credito ingiunto né il rigetto della domanda quanto ai canoni di locazione, salvo quanto si andrà a scrivere *infra* con riferimento all'ultimo motivo di doglianza, con il che tali punti appaiono ormai definiti con efficacia di giudicato.

Con il primo motivo l'appellante censura che il giudice abbia ritenuto incontestate le circostanze relative all'aumento dei prezzi e all'indisponibilità di [REDACTED] a un incontro per discuterlo, della temporanea carenza di tritolo [REDACTED] e del fatto che la [REDACTED] spa, destinatario della merce, sarebbe cliente di [REDACTED] e non della società amministrata dal di lui padre [REDACTED] srl.

Sostiene che non vi sia stato alcun rifiuto di ridiscutere i prezzi e che la tesi avversa sarebbe confutata dalla corrispondenza di cui al doc. 18 (21 nell'altra causa) in risposta alla *email* di [REDACTED] 12/10/2013, e in particolare le *email* 15/10/13 e 14/2/14 (doc. 18 pagg. 4 e 8-10) avendo



anzi la stessa [REDACTED] spa disatteso l'invito con lettera 11/1/14 e email del 14/2/14 (doc. 18 pagg. 7-10).

Si duole altresì che il primo giudice abbia ritenuto incontestata la circostanza secondo cui la società [REDACTED] spa sarebbe stata cliente di [REDACTED] [REDACTED] atteso che risulterebbe il contrario dal libro giornale dei movimenti del materiale esplosivo (doc. 27 e 32 nell'altra causa), tenuto *ex art. 55 r.d. 773/31 (c.d tulps)*, dove la prima fornitura 7/6/13 risulterebbe effettuata da [REDACTED] e dalle ultime fatture (doc. 28 – 33) emesse da [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] avendo la prima sempre dedotto di come la [REDACTED] spa sia propria cliente, avendo anche dedotto un capitolo di prova sul punto.

Analogamente censura che sia stata ritenuta incontestata la circostanza relativa all'indisponibilità del tritolo e alla correlativa fornitura alla [REDACTED]. Sostiene che all'epoca (novembre 2013) [REDACTED] conosceva solo dell'indisponibilità di [REDACTED] (doc. 11) a fornire il [REDACTED] mentre successivamente consegnava questi prodotti ai propri magazzini umbri (doc. 12) "*aggirando*" la concessione di vendita, circostanza peraltro incontestata.

Controparte evidenzia invece come le allegazioni e produzioni documentali sarebbero avvenute solo con la seconda memoria *ex art. 183 cpc* e quindi tardivamente, con il che dovrebbe confermarsi la valutazione di pacificità operata dal primo giudice.



Con il **secondo motivo** l'appellante censura che il primo giudice abbia comunque ritenute incontestate anche le ulteriori giustificazioni fornite da [REDACTED] spa con particolare riferimento all'aumento unilaterale dei prezzi. Sostiene che non sia condivisibile la limitazione di tale richiesta al solo esplosivo VE5¹ e l'affermazione secondo cui [REDACTED] ha comunque accettato le forniture anche dopo la comunicazione dell'aumento non essendo comunque dimostrato l'ammontare del danno. Secondo l'appellante, le documentazioni in atti riguardavano tutti i prodotti (doc. 8) e in particolare gli esplosivi [REDACTED] [REDACTED] (doc. 9) il cui prezzo aumentò sensibilmente dal giugno 2012 al gennaio 2014, aumento che [REDACTED] ha potuto solo parzialmente riversare sui propri clienti (doc. 19) riducendosi il margine unitario sulle vendite e i ricavi delle vendite, con conseguente mancato guadagno per 97.296,50.

Sostiene che il tribunale avrebbe inoltre errato nel ritenere che non vi sia stata violazione degli accordi contrattuali (sentenza pag. 9 in fondo): siccome l'appellante era stata obbligata ad acquistare "in esclusiva", la violazione sarebbe palese e il nesso causale con il danno non sarebbe escluso o interrotto dal fatto che [REDACTED] non abbia proporzionalmente aumentato i prezzi di vendita essendovi stata costretta per mantenersi competitiva.

¹ Sentenza pag. 9 cap. 2



I due motivi, assommando in sé più circostanze che investono la stessa questione di fondo inerente alla presunta violazione dell'accordo di rivendita, sono infondati.

Da una parte deve convenirsi con l'appellante sul fatto che:

1) dalla corrispondenza doc. 18 emerge una dialettica tra le parti in ordine ai prezzi applicati, con lamentele di [REDACTED] in ordine all'aumento dei prezzi, peraltro limitatamente al "pulverolento" VE5 e non agli altri esplosivi indicati nel secondo motivo dell'atto d'appello;

2) le allegazioni, sugli specifici punti, furono formulate sin dagli atti di citazione, quanto, per ciò che ancora rileva, all'aumento unilaterale dei prezzi, alla mancata tempestiva fornitura di [REDACTED] all'illecito per abuso di posizione dominante e allo sviamento del cliente [REDACTED] snc.

Dall'altra parte deve osservarsi, come già ha fatto il primo giudice, benché in riferimento alla sola questione inerente la fornitura di [REDACTED] che le clausole dell'accordo di "rivendita" doc. 1 sono pressoché del tutto indeterminate su quasi tutti i punti della questione.

Esaminando il documento, sottoscritto dal solo rappresentante di [REDACTED] spa ma pacificamente accettato da controparte, emerge che:

punto 1) [REDACTED] concede la rivendita "in esclusiva" dei propri prodotti alle condizioni successivamente riportate, regolanti le modalità di



commercializzazione e utilizzo della rete della fornitrice;

punto 3) [REDACTED] potrà vendere a clienti “*di modeste dimensioni*” esclusi clienti di [REDACTED] già contrattisti;

punto 4) [REDACTED] si impegna in cambio a praticare prezzi “*ritenuti concorrenziali e vantaggiosi per il mercato degli esplosivi in zona*”;

punto 5) i prezzi “*riservati alla [REDACTED] verranno rivisti congiuntamente in occasione di aumenti applicati da [REDACTED] sul mercato*”.

Appare evidente dalle clausole suindicate come si tratti di previsioni del tutto generiche e svincolate da qualsivoglia riferimento concreto. L'unico elemento dotato di una qualche solidità è l'affermazione secondo cui [REDACTED] concede la “*rivendita in esclusiva*” e si accorda con [REDACTED] perché questa acquisti “*in esclusiva*” e attraverso la rete di distribuzione [REDACTED] rinviando comunque ad accordi da stringere di volta in volta sui “*limiti e le modalità*” di commercializzazione. La clausola che limita la scelta della clientela è del tutto generica non essendovi alcuna regola precisa sulla base della quale identificare i “*consumatori di modeste dimensioni*” distinguendoli da quelli che non lo sono.

Particolarmente rilevante per questo processo è poi la totale genericità della clausola 4 che si riverbera sul contenuto della 5, atteso che non c'è alcun riferimento a un prodotto e a un listino o a una quotazione. Non ha



specifico significato dichiarare che si praticheranno “prezzi ritenuti concorrenziali e vantaggiosi”, terminologia che richiama più il linguaggio pubblicitario che quello contrattuale, non essendo chiaro neppure chi dovrebbe effettuare tale valutazione. Alla stregua di ciò non si può neppure, ai sensi della clausola n. 5, accertare se vi sia stata una revisione dei presunti prezzi concordati, se sia stata congiunta, e se abbia corrisposto o meno ad “aumenti applicati da [REDACTED] sul mercato”, altra previsione del tutto indeterminata. Sulla base di un accordo così generico è del tutto normale che le parti abbiano litigato sui prezzi cercando ognuna di approfittare dell’elasticità delle clausole interpretandole a proprio favore e del fatto che (clausola 2) tutta la commercializzazione viene rinviata a “limiti e modalità concordati di volta in volta”.

Va quindi ribadito che quel contratto non fissava alcun prezzo né quindi poteva obbligare a mantenere, per i cinque anni della sua durata, un prezzo del tutto indeterminato sol perché le parti non si erano accordate sulle nuove condizioni.

Anche quanto alla fornitura del [REDACTED] deve confermarsi la valutazione del primo giudice in ordine al fatto che, dal contratto, non emerge alcun obbligo di [REDACTED] di fornire e men che meno entro termini precisi, le specifiche merci ordinate da [REDACTED]. Non è previsto neppure che la stessa fornitrice, dovendo scegliere a chi vendere una quantità di specifico



esplosivo [REDACTED] immediatamente disponibile, sia obbligata a preferire [REDACTED] srl rispetto ad altri clienti.

Ove, per mera ipotesi, [REDACTED] srl avesse acquistato quell'esplosivo presso terzi e [REDACTED] spa avesse contestato la violazione dell'obbligo d'esclusiva, si sarebbe posto il problema di giustificare o meno la condotta dell'acquirente. Nel caso specifico, invece, vi è stata semplicemente l'indisponibilità, peraltro pacificamente temporanea, di [REDACTED] nel fornire lo specifico esplosivo. Che ciò sia determinato da scelte imprenditoriali, in assenza di obblighi specifici in tal senso, è questione irrilevante e insuscettibile di produrre danno risarcibile in capo all'appellante. Ne deriva l'irrelevanza d'accertare se l'acquirente [REDACTED] [REDACTED] spa fosse cliente di [REDACTED] spa, di [REDACTED] srl o del figlio del legale rappresentante di quest'ultima.

Con il **terzo motivo** l'appellante lamenta la violazione degli obblighi di correttezza o buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1375 cc. Sostiene che tali violazioni sussistano:

- nell'aver negato la consegna d'un prodotto che era contestualmente fornito a terzi;
- nell'aver continuato a occupare i magazzini della [REDACTED] nonostante la risoluzione dei contratti di vendita e logistica (luglio 2016 e 2017), gli



inviti a sgomberare e l'aver procurato le autorizzazioni necessarie (docc. 39/40), impedendo così a [REDACTED] di stoccarvi esplosivi d'altri produttori pur avendo [REDACTED] spa a disposizione ben 13 sedi secondarie dove riporli;

ritenendo tali condotte incontestate e provate *per tabulas* nonché provato l'*animus nocendi*. Afferma che tale danno non possa essere ritenuto dedotto tardivamente in quanto allegato sin dagli atti introduttivi.

Il motivo è infondato.

Quanto alla questione relativa alla disponibilità del prodotto [REDACTED] si è già argomentato con riferimento ai motivi precedenti.

Quanto alla presunta tempestività dell'allegazione in merito all'occupazione abusiva dei locali, l'affermazione è sconfessata dalla mera lettura delle conclusioni di primo grado, dove le domande riconvenzionali sono limitate:

- al pagamento dei canoni, ritenendo la locazione rinnovata sino al 2023 e quindi riferendosi a un'obbligazione di natura contrattuale;
- al risarcimento del danno per le altre voci.

In nessun caso era prospettato un danno per occupazione abusiva di immobili, ciò che risulterebbe addirittura contraddittorio rispetto alla prospettazione dell'opponente secondo cui la locazione permaneva con



contratto regolarmente rinnovatosi e ben oltre la data della domanda ex art. 645 cpc.

Con il **quarto motivo** l'appellante si duole del mancato riconoscimento della violazione della normativa sulla concorrenza sleale con riferimento all'abuso di posizione dominante. Sostiene che era irrilevante il già intervenuto scioglimento del vincolo contrattuale al momento in cui furono effettuate vendite a prezzi ribassati. Non sarebbe corretto neppure desumere l'insussistenza della violazione dal fatto che non è contestata l'illegittimità del recesso o l'inadeguatezza del preavviso atteso che la condotta potrebbe comunque essere ritenuta in violazione dell'art. 2598 n. 3 cc, non essendo necessario che la condotta di ribassare i prezzi sia volta a creare un artificioso squilibrio delle condizioni di mercato.

Sostiene che l'art. 2598 n. 3 cc sia volto a tutela dei rapporti privatistici richiedendo l'art. 2600 cc che vi sia stato danneggiamento dell'altrui azienda e non del mercato, cui è destinata la normativa c.d. *antitrust*. In quest'ottica sarebbe configurabile una concorrenza sleale che si realizza tra un grande produttore, quale l'appellata, ai danni di un piccolo produttore quale l'appellante, ciò che si desumerebbe dalla differenza di capitale sociale delle due società e dai loro risultati d'esercizio. Dovrebbe quindi ritenersi provato, secondo l'appellante, l'obiettivo di [REDACTED] di estromettere dal mercato [REDACTED] srl aumentando i prezzi di vendita



consapevole che l'acquirente non avrebbe potuto fare altrettanto e proporzionalmente. Richiama a tal fine la riduzione di fatturato di [REDACTED] snc e la sua eliminazione dal 2018, quando la cliente non si rifornì più da [REDACTED] srl. Ribadisce quindi che il danno risarcibile per l'illecito anticoncorrenziale ammonterebbe a € 35.865,08 pari al fatturato a favore di [REDACTED] snc nel 2016.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

L'appellante non censura in alcun modo la motivazione della pronuncia di legittimità (Cass. 1184/2020) di cui ampio brano è riportato nella sentenza impugnata.

È infatti evidente che la figura di abuso richiamata non può ravvisarsi in ogni atto di concorrenza svolto da un'impresa asseritamente dominante nei confronti di tutte le altre operanti nello stesso settore. Una volta accertato che non era più efficace il contratto di "rivendita" più volte citato, la condotta delle due società deve essere valutata alla stregua dei normali rapporti commerciali tra imprese, ancorché di diverse dimensioni.

Nel tentativo di conciliare la libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita (art. 41) e la tutela degli imprenditori da condotte che possano porsi in contrasto con l'utilità sociale, è stata emanata la legge 192/98 che traccia i limiti entro i quali tali condotte



possano ritenersi illegittime. È alla stregua di tali disposizioni che si è stabilito di fare ricorso al concetto di “squilibrio” e in tal senso la Suprema Corte ha dettato il suo insegnamento al fine di riempire di significato le disposizioni di cui lo stesso Collegio stigmatizza la parziale indeterminatezza². In tal senso la pronuncia citata richiama la necessità di tracciare il confine tra il comportamento “lecito”, anche se gravoso per la controparte, e quello “vietato”, e ciò avendo riguardo della liceità dell’interesse in vista del quale il comportamento è stato tenuto.

Ove si persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi non vi è alcun abuso. A tal fine deve indagarsi non se sussista una situazione di mero squilibrio o asimmetria di diritti o obblighi ma se lo stesso sia “eccessivo” e in particolare se l’altro contraente fosse realmente privo di alternative economiche sul mercato. Occorre poi verificare se vi sia una condotta contraria a buona fede che vada oltre l’attuazione della lecita iniziativa concorrenziale.

Alla stregua di ciò deve confermarsi il giudizio del primo giudice atteso che deve escludersi che:

- dal contratto di “*rivendita*” emergesse una situazione di squilibrio nel senso evidenziato, tenuto anche conto, si ribadisce, dell’estrema genericità

² Dove si stigmatizza la condotta di chi rifiuta di vendere o comprare, impone condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie o interrompe arbitrariamente le relazioni commerciali in atto



delle sue clausole;

- possa ritenersi “eccessivo” nel senso suindicato il comportamento di scegliere di fornire un cliente anziché l’altro, si ribadisce in assenza di vincoli in tal senso e non essendo peraltro provato che non fosse disponibile altro fornitore;

- altrettanto possa dirsi con riferimento alla scelta, anche ove fosse provata mentre è contestata³, di abbassare i prezzi al fine di accaparrarsi il cliente [REDACTED] snc.

La perdita di un singolo cliente, tenuto altresì conto del fatturato come indicato, non può ritenersi sufficiente a far dedurre una volontà callida volta a espellere l’appellante dal mercato.

In relazione poi a quest’ultima circostanza, deve inoltre evidenziarsi come la prova del presunto danno non possa essere affidata al mero importo del fatturato precedentemente attuato nei confronti della cliente atteso che, secondo i noti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità⁴, in tema di danno per mancato guadagno nel corso di un’attività imprenditoriale è richiesta la dimostrazione di quale sarebbe stato l’utile netto conseguibile con l’esecuzione degli ordini sviati, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione e la

³ Secondo l’appellata tale cliente acquistava la gran parte dei prodotti da una società concorrente della [REDACTED] spa, come emerso dall’istruttoria testimoniale.

⁴ Sez. 2 - , Sentenza n. 15304 del 17/07/2020 (Rv. 658676 - 01)



fornitura.

La sentenza gravata va pertanto confermata restando assorbito ogni ulteriore profilo, anche istruttorio, e l'appellante condannata a rifondere le spese del grado che, ai sensi del DM 55/2014 e ss. mod., vanno liquidate come segue:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00

Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00

Compenso tabellare (valori medi) € 9.991,00

Le spese vanno distratte ex art. 93 cpc essendosi i procuratori dell'appellata dichiaratisi antistatari.

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] srl



avverso la sentenza del tribunale di Bergamo n. 620/2021 del 08/04/2021,
nel contraddittorio con [REDACTED] spa, così provvede:

- 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] srl, nella persona del rappresentante legale, alla rifusione a favore di [REDACTED] spa delle spese della presente fase che liquida in € 9.991,00 per compensi oltre spese generali 15% e accessori di legge, somme da distrarsi a favore dei procuratori dell'appellata ex art. 93 cpc;
- 3) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

dott. Marco Benatti

IL PRESIDENTE

dott. Giuseppe Magnoli

